

Cassazione penale sez. fer., 04/09/2017, n. 39884

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'appello di Lecce ha, con la sentenza impugnata, confermato il giudizio di responsabilità formulato dal giudice di prima cura a carico di (omissis) per il reato di furto di energia elettrica e ha escluso l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen. ha, su appello dell'imputata, ridotto la pena a lei irrogata.

2. Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso per Cassazione l'imputata dolendosi del giudizio di responsabilità contro di lei formulato e della ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'art. 625, comma 1, n. 2, cod. pen..

Sotto il primo profilo lamenta che le condizioni certamente precarie e faticose dell'imputata sono sfrattata e priva di lavoro, con una figlia incinta riconosciute dal giudicante, avrebbero dovuto portare all'assoluzione per mancanza di colpevolezza, in applicazione del principio di cui all'art. 54 cod. pen..

Sotto il secondo profilo, che l'allacciamento abusivo, effettuato senza rompere o trasformare la destinazione del cavo, non è comprensivo dell'aggravante contestata e ritenuta in sentenza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato. L'esimente dello stato di necessità postula il pericolo attuale di un danno grave alla persona, non scongiurabile se non attraverso l'atto penalmente illecito, e non può quindi applicarsi a reati asseritamente provocati da uno stato di bisogno economico, qualora ad esso possa comunque avviarsi attraverso comportamenti non criminalmente rilevanti (ex multis, Cass., n. 35590 del 11/5/2016). Nella specie, la mancanza di energia elettrica non comportava nessun pericolo attuale di danno grave alla persona, trattandosi di bene non indispensabile alla vita, nel senso sopra specificato (infatti, l'energia elettrica veniva utilizzata anche per muovere i numerosi elettrodomestici della casa): semmai idoneo procurare agi ed opportunità, che fuoriescono dal concetto di incoercibile necessità, insito nella previsione normativa. Quanto all'aggravante del mezzo fraudolento, corretta è la spiegazione fornita dal giudicante, secondo cui l'allaccio abusivo alla rete, in qualunque modo effettuato, integra la fraudolenza sanzionata dall'art. 625, n. 2.

Non può accedersi alla conclusione del procuratore generale d'udienza che ha instato per una pronuncia di estinzione del reato per prescrizione in quanto la sentenza d'appello è intervenuta prima dello spirare del termine prescrizionale (il 28 settembre 2016, laddove la

prescrizione ordinaria â?? senza tener conto delle sospensione, pur verificatesi â?? sarebbe maturata il 20 ottobre 2016). La insuperabile inammissibilit  del ricorso impedisce, pertanto, per pacifica giurisprudenza, di tener conto delle cause estintive maturate dopo la pronuncia impugnata. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende, che, tenuto conto della natura delle doglianze sollevate, si reputa equo quantificare in â?? 2.000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di â?? 2.000 a favore della Cassa delle ammende.

Motivazione semplificata. Motivazione semplificata.

Cos  deciso il 31/8/2017

Campi meta

Giurispedia.it

Massima : *La situazione di indigenza non Ã di per sÃ© idonea ad integrare la scriminante dello stato di necessitÃ per difetto degli elementi dellâ??attualitÃ e dellâ??inevitabilitÃ del pericolo, atteso che alle esigenze delle persone che versano in tale stato Ã possibile provvedere per mezzo degli istituti di assistenza sociale.*

Supporto Alla Lettura :

FURTO

Il reato di furto (art. 624 c.p.) si colloca fra i reati contro il patrimonio, ai quali il codice penale dedica lâ??ultimo titolo del libro II. Il bene giuridico tutelato in questo caso Ã il patrimonio inteso come bene funzionale alla conservazione, sviluppo e autonomia della persona umana, la cui componenete piÃ¹ pregnante, il diritto di proprietÃ , Ã protetta anche dalla Costituzione (art. 42 Cost.). Nella categoria del reato di furto rientrano il:

- furto comune (artt. 624 e 625 c.p.)
- furto in abitazione e con strappo (art. 624 bis c.p.)
- furti punibili a querela dellâ??offeso (art. 626 c.p.)

AffinchÃ tale reato si configuri, sarÃ necessario che il soggetto agente compia una duplice azione:

- la *sottrazione* del bene: cioÃ la materiale apprensione di un oggetto mobile appartenente ad altro soggetto;
- lâ??*impossessamento*: ricorre quando una volta appreso il bene, il soggetto agente lo sottragga del tutto dalla sfera di controllo del legittimo proprietario con lâ??intenzione di appropriarsene definitivamente

Il furto si dice aggravato nel caso in cui ricorra una delle circostanze previste dallâ??art. 625 c.p. (per esempio se il fatto Ã commesso su cose esistenti in uffici, o sottoposte a sequestro, pignoramento o esposte alla pubblica fede o destinate al pubblico servizio; se avviene con violenza sulle cose o con mediante lâ??utilizzo di mezzi fraudolenti; eccâ?')